



OPERE DON BOSCO

DIREZIONE GENERALE

Torino (109) 9 Ottobre 1912

Via Cottolengo, 32

Rev. Sig. Direttore,

Con mia circolare 14 Dicembre 1911, io mi riservava di comunicare ai Signori Direttori per loro norma ulteriore circa la tassa sul dazio consumo, un giudicato atteso da parecchio della Corte di Cassazione, la quale, su ricorso inoltrato da un Istituto ai nostri conforme, avea pronunziarsi sulla legittimità dell'art.173 del nuovo Regolamento che grava anche gl'Istituti di detta imposta.

La sentenza è già nota, porta la data 6 Febbraio 1912 e fu pubblicata il 28 Marzo successivo.

Si sperava che essa offrissi più fidato criterio di orientazione; a parere invece anche di dotti e pratici professionisti da me consultati, apparisce incerta e poco congrua nella sua motivazione.

Ciò che più importa d'altronde si è che, contrariamente alle comuni previsioni, la parte dispositiva dichiara la legittimità dell'art.173 del regolamento: soggetti quindi gli Istituti al dazio sul vino e agli altri generi contemplati dalle tabelle daziarie, salvo per questi ultimi escluso quindi il vino pel quale si ritiene in ogni caso dovuta la tassa - di comprovare giudizialmente e per ogni ente particolare ottenendone conforme sentenza, che somministrazione del vitto è gratuita, non rappresentando le tenui rette pagate dagli alunni che un rimborso di spese per istruzione, abitazione, personale di servizio, ecc.

Dopo ciò un'azione litigiosa riescirebbe almeno per ora vana evidentemente sotto più aspetti, perchè: 1) nei Comuni aperti l'ammontare maggiore della tassa è sul vino, il quale comunque ne rimarrebbe colpito; 2) una sentenza che riescisse favorevole ad un Istituto, non si potrebbe invocare applicabile ad un altro, come per es. fu del caso di Macerata, e ne conseguirebbe moltiplicazione di liti e di spese ingenti; 3) non è presumibile che il Tribunale chiamato a pronunziare in primo grado, si eriga contro un nuovo giudicato della Corte Suprema; 4) ammesso pure che, nonostante ad essa, qualche Corte d'Appello ripetesse giudizio a favore nostro, non mancherebbero le Amministrazioni daziarie di aderire alla Corte di Cassazione, la sentenza delle quale è troppo recente per concepire le speranza che essa stessa lasconfessi.

Solo passato un tempo opportuno si potrebbe contare sull'incostanza della nostra giurisprudenza, per arrischiare una lite. Per ora non rimane che adattarsi al pagamento della tassa, industriandosi bensì per ottenerne con saggi criteri la massima riduzione e preferendo le Convenzioni di abbonamento per uno ed anche per tre anni, includendovi sempre quella riserva formulata già da me e richiamata nelle precedenti circolari in argomento.

Hò motivo di credere che i Rev.sigg.Direttori converranno in quanto mi feci dovere di esporre e che agiranno di conformità.

Con affetto - Vostro in G.C. F.RINALDI Sac.